



Il Nostro Villaggio

ANNO VIII - N.3 - SETTEMBRE 2015



Maschio Angioino sec. XIV- Napoli



Associazione Nazionale Pensionati
della Banca di Roma



ANCORA DIFFICOLTA' PER I PENSIONATI

Evidentemente per i colleghi che percepiscono pensioni INPS di importo lordo superiore ad Euro 2.886,00 l'esclusione dai provvedimenti perequativi, peraltro miseri, decisi dal governo non è bastata. A tale penalizzazione si è aggiunta la prima decurtazione delle pensioni integrative apportata dal nostro Fondo Pensione a tutti i pensionati materialmente dal 1 agosto 2015 ma con decorrenza dal 1 luglio 2015. Si tratta, come è noto, dell'applicazione del "piano di riequilibrio del Fondo" deciso dalle "fonti istitutive", che ha addossato ai soli pensionati l'onere di riportare in pareggio il Fondo eliminando il rilevante disavanzo attuariale determinatosi negli ultimi anni, mediante l'abbattimento delle pensioni dello 0.7% per gli anni dal 2015 al 2023 (di cui lo 0,23% annuo destinato al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo e lo 0,47% destinato all'accantonamento del 4% stabilito dalla COVIP per i fondi pensione in disavanzo). Con questo atto arbitrario nei confronti dei pensionati è venuta meno la certezza della pensione integrativa che ci era stata assicurata e nella quale avevamo confidato dall'inizio fino alla cessazione del nostro rapporto di lavoro, che rappresentava l'ancora di salvezza

del nostro trattamento pensionistico nel caso di interventi governativi peggiorativi sulla pensione dell'INPS. Purtroppo si è così concluso un iter sostanzialmente incostituzionale che ha visto trasformare un rapporto di diritto privato tra un istituto bancario ed il proprio personale, riconosciuto però con decreto del Presidente della Repubblica, in una prestazione pressoché pubblica continuamente modificata da Decreti Ministeriali e da norme emanate dalla Commissione di Vigilanza (COVIP) e di fatto gestita esclusivamente dalla banca e dai sindacati, senza alcuna possibilità per i poveri pensionati di difendere i propri interessi.

Va ricordato che lo statuto originario del Fondo Pensione (costituito negli anni 1950 e precisamente nel 1951 il Fondo Pensione Banco di Roma e nel 1950 il Fondo Pensione Banco di Santo Spirito) prevedeva la perequazione automatica nel gennaio di ogni anno corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita di cui all'art.19 della legge 30 aprile 1969 n.153.

Prevedeva poi un'adeguata presenza dei pensionati negli organi collegiali come nel Fondo di Previdenza del Banco di Santo Spirito del quale si riporta:

Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composto da sette consiglieri dei quali:

- tre nominati dal CdA del Banco;
- tre eletti dai partecipanti;
- uno eletto dai Pensionati titolari di pensione diretta.

Art. 29 COLLEGIO SINDACALE

Composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati:

- uno effettivo e uno supplente dal CdA del Banco;
- uno effettivo e uno supplente per elezione dai Partecipanti;
- uno effettivo e uno supplente per elezione da parte dei Pensionati titolari di pensione diretta.

Purtroppo nel corso degli anni e fino ad oggi sono state adottate varie decisioni dal Fondo stesso (come è noto i due Fondi Pen-



sione sono stati unificati nel 1992) e soprattutto sono stati emanati vari provvedimenti ministeriali i quali hanno gradualmente modificato il rapporto originato nella sfera del diritto privato in un rapporto rientrante nella sfera del diritto pubblico, e tutto ciò in modo autoritario senza alcuna possibilità per noi interessati di poter intervenire.

In particolare le varie modifiche dello statuto che hanno aumentato il numero dei consiglieri a sedici lasciando un solo consigliere per i pensionati (non più eletto dai pensionati titolari di pensione diretta ma da tutti gli iscritti) ed hanno eliminato il sindaco eletto dai pensionati nel collegio sindacale; poi per quanto riguarda gli interventi pubblici il Decreto Legislativo n.124 del 21 aprile 1993 che ha modificato radicalmente la destinazione, la struttura, lo scopo ed il funzionamento dei Fondi Pensione stabilendo la divisione della gestione unica in due gestioni autonome:

- la gestione separata a prestazione definita per i dipendenti iscritti al Fondo alla data del 31.12.1997:

- la gestione separata a contribuzione definita per i nuovi dipendenti e per i dipendenti ancora in servizio dalla data predetta. Tale provvedimento ha trasformato il nostro Fondo in un "fondo chiuso" destinato ad essere eliminato nel tempo.

Il predetto decreto ha anche modificato il rapporto tra l'azienda e gli iscritti al Fondo introducendo il ruolo e la nomina di "Fonti Istitutive" costituite da rappresentanti dei lavoratori e da rappresentanti dell'azienda in misura paritetica con ampi poteri ed ignorando di fatto il ruolo dei pensionati.

Infine concludiamo con l'iniquo Decreto Legge 28 giugno 2013 n.76 che ha legittimato le "fonti istitutive" ad eliminare la perequazione automatica delle nostre pensioni e a decidere la sopra indicata riduzione delle stesse dello 0,7% annuo fino al 2023.

Ci auguriamo di non essere costretti per il futuro ad intrattenervi su ulteriori notizie negative.

Luigi Mangione

Circolare INPS su arretrati 2012-2015 e nuovo mensile da agosto 2015 e da gennaio 2016

ANNI 2012 E 2013			
Anni	Importo pensione spettante prima della sentenza n. 70/2015	Applicazione articolo 1, comma 1, n. 1) del DL n. 65/2015. Nuovo comma 25	Arretrati
2012	€ 1.500	€ 1.500 x 0,4 x 2,7% = € 16,20	16,20 x 13 = € 210,6
2013	€ 1.500	€ 1.516,20 x 0,4 x 3% = € 18,20	(16,20+18,20) x 13 = € 447,2

ANNI 2014 E 2015				
Anni	Importo pensione spettante prima della sentenza n. 70/2015	Applicazione articolo 1, comma 1, n. 2) del DL n. 65/2015. Nuovo comma 25 bis	Arretrati	Nuovo mensile in pagamento
2012	€ 1.500	€ 1.500 x (1 + 0,2 x 0,4 x 2,7%) = € 1.503,24		
2013	€ 1.500	€ 1.503,24 x (1 + 0,2 x 0,4 x 3%) = € 1.506,85		
2014	€ 1.515,68	€ 1.506,85 x (1 + 0,95 x 1,1%) = € 1.522,60	(1.522,60-1.515,68) x 13 = € 89,96	
2015	€ 1.518,56 ¹	€ 1.522,60 x (1 + 0,95 x 0,2%) = € 1.525,49	(1.525,49-1.518,56) x 7 = € 48,51	€ 1.525,49 da agosto
TOTALE ARRETRATI AD AGOSTO 2015			210,6+447,2+89,96+48,51 = € 796,27	

¹ nel determinare l'importo spettante per il 2015 è stato utilizzato il coefficiente di perequazione definitivo pari per il 2015 allo 0,2%;

ANNO 2016			
Anni	Importo pensione spettante prima della sentenza n. 70/2015	Applicazione articolo 1, comma 1, n. 2) del DL n. 65/2015	Nuovo mensile in pagamento
2012	€ 1.500	€ 1.500 x (1 + 0,5 x 0,4 x 2,7%) = € 1.508,1	
2013	€ 1.500	€ 1.508,1 x (1 + 0,5 x 0,4 x 3%) = € 1.517,15	
2014	€ 1.515,68	€ 1.517,15 x (1 + 0,95 x 1,1%) = € 1.533	
2015	€ 1.518,56	€ 1.533 x (1 + 0,95 x 0,2%) = € 1.535,91	
2016	€ 1.524,33 ²	€ 1.535,91 x (1 + 0,95 x 0,4%) = € 1.541,75	€ 1.541,75

² Nel determinare l'importo spettante per il 2016 è stato utilizzato il coefficiente di perequazione provvisorio pari per il 2016 allo 0,4%;

LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 70/2015 e del successivo d. Legge del 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 (in G.U. 20/07/2015, n. 166).

La perequazione o rivalutazione dei trattamenti pensionistici è un sistema attraverso il quale si evita che l'importo dei trattamenti in questione, essendo definito al momento della cessazione del rapporto lavorativo, perda di consistenza nel tempo, per il mutare del potere di acquisto del denaro. La legge 903/1965 ha disciplinato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, mentre, successivamente, altre due norme hanno provveduto a delineare il diritto alla rivalutazione, ovvero l'art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998 e l'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001). Il primo provvedimento, tutt'ora in vigore, stabilisce che la rivalutazione sia applicata in fun-

zione del cumulo dei trattamenti percepiti dal singolo beneficiario. In particolare: *"il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"* (art.

34 L. 448/1998)

L'art. 68 della L. 388/2000, introduce una indicizzazione a coefficienti decrescenti con l'aumentare dell'importo dei trattamenti pensionistici, da applicare secondo un meccanismo a scaglioni così articolato:

- a) rivalutazione del 100 per cento dell'inflazione di riferimento per lo scaglione di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) rivalutazione del 90 per cento per lo scaglione tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) rivalutazione del 75% per lo scaglione superiore a cinque.

La rivalutazione dei trattamenti pensionistici è fondamentale per mantenere inalterato il loro potere d'acquisto ed ogni intervento ri-



duttivo della rivalutazione ha importanti effetti, sia immediati, derivanti dal mancato adeguamento al fenomeno inflattivo, sia futuri, poiché i successivi adeguamenti, ovvero la successiva perequazione verrà calcolata sul valore del trattamento nominale, privo della rivalutazione, andando così ad intaccare definitivamente l'importo pensionistico spettante.

L'intervento riduttivo in questione è stato compiuto dall'art. 24, comma 25, del D.L. 201/11, il quale aveva disposto che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione fosse riconosciuta solo per trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, ovvero fino ad € 1.217,00, bloccando completamente la perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore.

La norma indicata è stata oggetto di ricorso presso la Corte Costituzionale, sia da parte del Tribunale di Palermo sez. Lavoro, che della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna e la Regione Liguria.

La norma impugnata non ha superato l'esame da parte della Corte Costituzionale, la quale dopo un excursus in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici ha stabilito: *"L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata.*

Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i



diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost." **(Corte Cost. Sent. 70/2015).**

La dichiarazione di incostituzionalità ha pertanto abrogato la norma che negava la rivalutazione ai trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo delle pensione INPS, ripristinando il diritto ad ottenere la rivaluta-

zione di tali emolumenti, nonché il successivo ricalcolo degli importi pensionistici.

Successivamente a tale pronuncia, è intervenuto il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla L. 17 luglio 2015, n. 109 (in G.U. 20/07/2015, n. 166), il quale, a differenza di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, ha operato in due modalità, concedendo solo per alcune fasce di reddito una rivalutazione parziale delle pensioni e in più diminuendo l'importo di tale rivalutazione, da utilizzare per le successive perequazioni, ovvero limitando ancora di più l'aumento del valore nominale dei trattamenti pensionistici, da utilizzare per le future rivalutazioni.

La legittimità di tale norma suscita più di qualche perplessità, in pri-



mis perchè si deve rilevare come nel presente caso la deroga alla rivalutazione sia stata adottata solo dopo che i pensionati avevano già acquisito il diritto alla perequazione, come disciplinata dall'art.68 della L. 388/2000. Nel presente caso, infatti la sentenza della Corte Costituzionale ha abrogato l'art. 24, comma 25, del D.L. 201/11, con la conseguenza che ai pensionati si doveva applicare la normativa precedente.

I pensionati pertanto, hanno acquisito il diritto alla perequazione per gli anni 2012 e 2013 secondo i criteri dettati in precedenza, diritto questo solo successivamente eliminato dal D.L. 65/2015.

Si tratta pertanto, in questa situazione, di una modifica ai diritti già acquisiti da parte dei pensionati, che suscita non poche perplessità. Va anche indicato, inoltre, come la legge in questione, pur avendo effettuato una sorta di divisione per

fasce di reddito, abbia sostanzialmente ridotto il rimborso per la rivalutazione ad importi esigui, evitando anche che la rivalutazione così riconosciuta potesse essere utilizzata per i conteggi successivi, avendo anche in tal caso applicato un ulteriore evidente taglio ai minimi importi perequativi concessi.

Tale modus operandi si trova in evidente contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza 70/2015, ove è stato affermato: *“La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo*

della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.

Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985)”.

Si deve inoltre rilevare che il Decreto 65/2015, convertito nella legge 17/07/2015 n. 109, approvato successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale e, quindi, dopo che i pensionati avevano riacquisito il diritto alla perequazione secondo la normativa previgente, assume anche delle connotazioni di natura tributaria. Questo in quanto la norma ha indirettamente posto a carico dei pensionati una prestazione patrimoniale, revocando ex post quanto era in loro diritto ricevere ed effettuando così un vero e proprio prelievo indiretto.

Qualora fosse acclarata la natura tributaria di tale norma, la stessa sarebbe lesiva del principio di universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto il prelievo è stato posto a carico soltanto dei pensionati e non della generalità dei contribuenti, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.

Alla luce delle informazioni esposte, la modalità che si ritiene utilizzabile al fine di tutelare i diritti dei pensionati è quella di eccipire l'incostituzionalità anche del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla L. 17 luglio 2015, n.

109, nei giudizi che si verranno ad instaurare.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'incostituzionalità di una norma, può essere eccepita solo in un giudizio e qui sarà il giudice a verificare la fondatezza o meno della stessa eccezione e decidere, quindi, eventualmente la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per la decisione in merito.

La Corte Costituzionale qualora dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma, elimina la stessa dall'ordinamento, con efficacia erga omnes, con la conseguenza che anche chi non ha proposto alcun ricorso beneficerà della dichiarazione di incostituzionalità. In ogni caso, al fine di evitare la prescrizione del diritto in merito agli arretrati è consigliabile inviare una comunicazione all'INPS, mediante racc. a/r o pec e al soggetto erogatore dell'eventuale pensione integrativa, con la quale si chiede l'adeguamento della pensione e il versamento dei ratei maturati con i relativi interessi.

In caso di decesso del titolare dell'emolumento pensionistico, saranno gli eredi che dovranno inviare tale comunicazione, al fine di non far prescrivere il diritto alla perequazione spettante.

Qualora successivamente, si voglia agire giudizialmente nei confronti dell'INPS, sarà necessario proporre un "ricorso amministrativo" in via telematica, nei confronti dello stesso Ente, al fine di evitare che il giudice interrompa poi il processo ex art. 443 c.p.c.

Avv. Alessandro Praticò
Roma

Facsimile della lettera per la interruzione della prescrizione da inviare a:

- INPS - Sede di competenza

- Fondo Pensione Integrativa

Raccomandata A/R

(Luogo e data) _____

Spett. le _____

OGGETTO: *Richiesta di perequazione del trattamento pensionistico attualmente spettante in seguito all'abrogazione dell'art. 24 comma 25 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015*

Il sottoscritto _____
 nato a _____ prov.(_____) residente
 in _____ (_____) titolare di
 pensione n. _____ superiore ad euro 1450,00 con la
 presente, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
 n. 70/2015, che ha abrogato l'art. 24 comma 25 del decreto
 legge 6.12.2011 n. 201,

INVITA

formalmente codesto Spett. le Ente alla ricostruzione del trattamento pensionistico spettante, con il versamento dei ratei di pensione maturati e non liquidati, oltre agli interessi legali maturati, a seguito della menzionata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 comma 25 del Decreto Legge 201/2011.

Con la presente si intima e diffida codesto Spett. le Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., all'adempimento delle richieste espresse dallo scrivente, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, con espresso avviso che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si riserva di agire presso le sedi competenti al fine di ottenere la tutela dei propri diritti.

La presente costituisce formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c. ed è trasmesso anche ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge.

Firma _____

SCEGLIERE UN FONDO COMUNE E NON SBAGLIARE

Il risparmiatore italiano è stato abituato per molti anni a comprare i titoli di stato con al massimo la preoccupazione di decidere se comprare un BOT o un BTP.

L'aumento delle tipologie d'investimento a disposizione ha sicuramente aumentato la possibilità di diversificare e di guadagnare, ma ha anche aumentato la possibilità di sbagliare la scelta.

Questa osservazione vale in misura evidente per chi opera in maniera diretta (è il caso di chi frequenta i borsini e, ancor di più, di chi è affascinato dal trading on line), ma vale anche per i fondi comuni o per le SICAV. La scelta, infatti, è diventata così ampia che anche un risparmiatore competente può avere difficoltà a decidere quale categoria di fondo (azionario, obbligazionario, bilanciato, settoriale) e quale gestore scegliere (italiano o internazionale, prudente o aggressivo).

Ormai i fondi o i comparti delle SICAV sono migliaia, una vera giungla in cui è facile smarrirsi...

Quale strada seguire, allora, per decidere oculatamente come investire i sudati risparmi?

Il consiglio base è di comportarsi come un pilota prima del decollo: controllare di aver analizzato tutti gli

aspetti, fare cioè una "check list", seguendo un preciso processo logico.

1) Definire gli obiettivi del proprio investimento

Sembra banale ma è la prima cosa da fare, anche se spesso molti investono senza porsi eccessive domande.

Invece bisogna porsele: vogliamo costruire un capitale per rendere più "ricca" la nostra pensione? Vogliamo investire temporaneamente una determinata somma per cambiare la casa?

Vogliamo mettere a rischio parte dei risparmi per farli lievitare a medio termine?

Ognuno di questi obiettivi comporta un diverso approccio all'investimento, diversi strumenti finanziari, diverse modalità di utilizzo del capitale.

2) Determinare l'orizzonte temporale dell'investimento

È la seconda, fondamentale, regola che condiziona le scelte. Ogni fondo ha una sua durata "ideale" (anche se, ovviamente, non è codificata come per le obbligazioni) che va conosciuta e "rispettata". Ad esempio i fondi di liquidità sono adatti a chi ha un orizzonte temporale breve (parcheggiare un capitale in attesa di utilizzarlo per altre destinazioni); i fondi obbligazionari sono l'ideale per chi deve investire a basso rischio con un programma di

utilizzo del capitale nei due/tre anni; i fondi azionari rappresentano la soluzione più logica per chi opera puntando a buoni risultati nel lungo periodo (sette/dieci anni).

La determinazione dell'orizzonte temporale consente di evitare errori gravi nella scelta del fondo: sarebbe infatti rischioso investire in un fondo azionario quando entro un anno potremmo aver bisogno del capitale. Parimenti se è possibile mantenere l'investimento per più di cinque anni, non ha senso orientarsi verso un fondo di liquidità.

3) Analizzare la propensione al rischio

Per propensione al rischio intendiamo l'accettazione di una probabilità più o meno elevata di oscillazione delle quotazioni del



fondo nel tempo; oscillazione che, se negativa, può provocare perdite nel caso di realizzo delle quote. La scelta dipende da fattori soggettivi che è fondamentale prendere in considerazione con attenzione. Una sopravvalutazione della propria capacità di non farsi influenzare dagli andamenti dei mercati (e quindi una scelta orientata verso un fondo ad alto rischio) potrebbe causare, in fasi di improvvise flessioni dei corsi azionari, una reazione di panico con la decisione di effettuare un disinvestimento nel momento meno opportuno.

4) Tener presente l'entità e la diversificazione del proprio patrimonio personale

Una vecchia regola valida per qualunque tipo d'investimento dice che è poco opportuno mettere tutte le uova in uno stesso paniere perché si corre il rischio di fare una indesiderata frittata.

Vale per chi investe direttamente, ma vale anche per chi utilizza i fondi (pur se essi, per loro natura, già diversificano molto). Anche chi è molto prudente dovrebbe evitare di concentrare tutte le disponibilità in fondi obbligazionari, ma dovrebbe (tenendo conto della dimensione complessiva del capitale investito) investire una parte almeno in un fondo bilanciato; analogamente, chi ha un'elevata esposizione azionaria dovrebbe destinare una quota anche piccola ad investimenti in fondi obbligazionari.

5) Scegliere la forma tecnica d'investimento

Una delle peculiarità dei fondi è rappresentata dalla flessibilità dell'investimento, grazie alle diverse formule esistenti: unica soluzione, PAC (piani d'accumulo di capitale), PRP (piani di rimborso programmati).

In sostanza si possono investire cifre elevate, cifre modeste (anche solo 100 euro) e si possono disinvestire, nella maniera più adeguata alle proprie esigenze, parte dei capitali investiti per costruirsi una specie di rendita finanziaria.

6) Analizzare le performance dei fondi

E' noto che le performance passate non garantiscono analoghi risultati in futuro, ma sono indicative (specie se raffrontate ai risultati medi di categoria) delle capacità dell'équipe di gestione.

La valutazione della performance andrà accompagnata dall'analisi della volatilità (che misura quanto ha rischiato il gestore per ottenere quei risultati) e confrontata con il benchmark del fondo. Un fondo azionario che faccia registrare una crescita del 50% in un anno potrebbe essere un ottimo investimento; ma se nello stesso periodo il parametro di riferimento è cresciuto del 75%, il fondo è stato gestito male: ha beneficiato di una fase positiva del mercato, ma ha perso opportunità.

7) Quantificare i costi

Occorre valutare tutti i costi complessivi del fondo, costituiti da commissioni di entrata e/o di uscita, di trasferimento tra fondi, di gestione e, se esistono, di



performance. Si tratta di componenti passive dell'investimento, che possono condizionare, specie nel breve periodo, i risultati ottenuti.

In linea di massima, occorre evitare di accettare commissioni alte per investimenti con orizzonte temporale breve; ed occorre evitare fondi con elevate commissioni di gestione e con commissioni di performance.

8) Evitare di fare trading con i fondi

I fondi comuni sono uno strumento essenziale ed utilissimo per i risparmiatori (sia piccoli che grandi) ma vanno sottoscritti, utilizzati e sfruttati nel modo giusto. E il modo più giusto è quello di investire con un'ottica da "cassettista" e non da "speculatore", indipendentemente dall'orizzonte temporale prescelto.

Nulla di più sbagliato che illudersi di giocare a "fare il gestore" con le quote dei fondi come se si operasse in borsa.

Da evitare quindi i frequenti trasferimenti tra fondi della stessa società nella speranza di azzeccare i momenti migliori per fare switch nel breve periodo: una volta scelto un fondo, solo di fronte a reali e profondi cambiamenti nelle prospettive economiche, bisognerebbe prendere in considerazione l'eventualità di cambiare fondo.

Certamente il "decalogo" descritto non può essere considerato uno strumento che garantisce il buon esito dell'investimento; ma può almeno consentire di fare la scelta ottimale e soprattutto coerente con il proprio profilo di investitore.

Gianluigi De Marchi

TUTELA CIVILISTICA DEI DIFETTI DI COSTRUZIONE

Come noto, l'art. 1669 del codice civile prevede che...*"quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di ro-*



vina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia."La disciplina trova applicazione anche nei confronti del costruttore-venditore il quale abbia realizzato l'opera con l'ausilio di terzi, a condizione che l'immobile sia allo stesso riferibile in relazione alle attività di coordinamento svolte sulle altrui iniziative. Con l'entrata in vigore del D.Lgs n 122/2005 (art. 4) è stato, inoltre previsto per il costruttore, l'obbligo di contrarre e consegnare all'acquirente, all'atto di trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente con effetto dalla data di ultimazione dei lavori. Come ben si comprende, l'art. 1669 c.c. configura una responsabilità di natura extracontrattuale e speciale, legata alla presunzione di responsabilità del costruttore. Ciò, in quanto la norma è destinata a tutelare interessi di carattere generale: di natura pubblica volta alla stabilità e solidità degli immobili, ai fini della incolumità e sicurezza dei cittadini.

Ad avviso della consolidata giurisprudenza vuoi di merito, vuoi di legittimità, i gravi difetti che possono dare luogo a responsabilità del costruttore sono ravvisabili (ex art. 1669 c.c.) non solo nell'ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell'immobile, ma anche in presenza di fatti che possano pregiudicare in modo grave la fun-

zione cui l'immobile è destinato e dunque, la godibilità e fruibilità dello stesso, sotto il profilo abitativo. Così possono assumere rilievo elementi secondari e accessori dell'opera, come infissi, rivestimenti, impermeabilizzazione, impiantistica ecc.. la cui consistenza sia tale da compromettere la funzionalità ed abitabilità. La giurisprudenza ha altresì riconosciuto la natura dei vizi ex art. 1669 c.c., a: "crepe e fessurazioni alla pavimentazione", "distacco di intonaco" "efflorescenze ed infiltrazioni" La possibilità di azioni ex art. 1669 c.c., è condizionata:

- a) al verificarsi del danno entro dieci anni dal compimento dell'opera;
- b) all'invio – da parte del proprietario dell'immobile – al costruttore, di una denuncia di vizio tramite raccomandata A.R., entro un anno dalla scoperta (termine decadenziale)
- c) l'avvio della causa entro un anno dalla denuncia stessa (termine prescrizione)

La Corte di Cassazione, con sentenza n 20644/2013 ha sottolineato come il danneggiato debba avere una conoscenza completa dei danni, per essere solo questa idonea a determinare il decorso del termine. Vengono richiesti, al riguardo, idonei accertamenti tecnici (Cass. N° 28202/2013) Non si deve trattare di una semplice cognizione – da parte dell'acquirente – del difetto dell'immobile, bensì di un consistente grado di conoscenza dell'entità del vizio, della sua gravità e relative cause. È compito del giudice di merito, poi, accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunciarli responsabilmente senza conforto peritale, nonché di stabilire se già avvenute comunicazioni all'appaltatore non integrino, di per sé, vere e proprie denunce atte a far decorrere il termine prescrizione (Cass. n° 1993/1999). Quanto, poi, alla garanzia decennale del costruttore, essa non grava solo sui gravi difetti di costruzione, ma anche su vizi parziali dell'opera (Cass. n° 9119/2012). Per completezza, non va dimenticato che una ulteriore tutela a favore dell'acquirente dell'immobile, è rappresentata dalla invocabilità dell'art. 2043 c.c., quando non sia più possibile il ricorso all'art. 1669 c.c. (art 2947 c.c.). In tal caso, peraltro, non operando la presunzione di responsabilità del costruttore, spetterà all'attore provare la colpa di quest'ultimo. (Cass. n° 8520/2006)

Raoul Massimo Fabrini

CONDIZIONATORE: QUANTO MI COSTI...

Condizionatori e Climatizzatori, sono ormai divenute presenze fisse e quasi obbligate nelle case dei privati, con una diffusione su larga scala anche incentivata dalle **agevolazioni fiscali**.

Infatti per chi acquista un condizionatore o un climatizzatore alimentato a pompa di calore, i bonus fiscali variano dal 50% in detrazione al 65% (eco-bonus per impianti ad alta efficienza) in base alla funzionalità rispettivamente integrativa o sostitutiva dei precedenti impianti di riscaldamento.

A tal proposito giova ricordare che l'importo detraibile (fino ad un massimo di 30 mila euro per impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili) deve essere ripartito in 10 quote annuali; per usufruire della detrazione non è più necessario l'invio preventivo della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né di specificare il costo della manodopera nella fattura emessa dalla Ditta esecutrice.

La loro installazione non è complicata, ma è soggetta a vincoli e restrizioni dettate da prescrizioni normative in tema paesaggistico, di sicurezza e di efficienza.

La recente legge n. 133 del 11/11/2014, ha semplificato l'iter burocratico per l'installazione dei predetti macchinari (se relativi a pompe di calore aria-aria di

Rimangono, però, fermi gli eventuali vincoli in presenza dei quali la Suprema Corte (Cass., sez. Penale sent. n.952/2015) ha sottolineato che occorra la S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui alla L.122/2010, incombenza burocratica sostitutiva della DIA - Denuncia di Inizio Attività).

Un classico esempio è quello del palazzo in centro storico (vincoli di area) e ci sono anche vincoli paesaggistici per cui potrebbe rendersi necessario il parere della Soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali, pertanto è sempre bene effettuare le opportune verifiche presso i rispettivi uffici Comunali, in particolare lo Sportello Unico per l'Edilizia, prima di procedere ad installare l'impianto.

Per quanto concerne la manutenzione degli impianti di condizionamento o climatizzazione, poi, si evidenzia la portata delle prescrizioni normative di cui al DM del 20/06/2014 che equipara, ora, in tutto e per tutto gli impianti invernali che hanno una potenza superiore a 10 kw e quelli estivi superiore a 12 kw, a quelli di riscaldamento.

Difatti, a partire dal 15/10/2014, in capo ai privati proprietari dei predetti impianti, vige l'obbligo di dotarsi del nuovo **Libretto Impianto Unico**, dove occorre indicare il rapporto sull'efficienza, con il cd. bollino blu

(o verde) e la prestazione degli impianti, nonché un altro libretto da utilizzare per annotare i controlli periodici di manutenzione per la sicurezza degli impianti installati, al fine di garantirne la sicurezza e la salubrità dei relativi apparecchi. Il Libretto è costituito da più schede che vanno compilate a cura del responsabile dell'impianto (il privato proprietario, in questo caso), in relazione al tipo di impianto stesso; pertanto non andranno redatte tutte le schede, ma solo quelle che servono.

Nel prossimo articolo sui condizionatori, illustreremo le regole da rispettare per la loro installazione nei Condomini.

Marco Venier



potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW) annoverando i relativi interventi nell'ambito della **manutenzione ordinaria** e pertanto dispensando il privato dall'obbligo di richiedere preventive autorizzazioni.



COORDINAMENTO

Il 5 giugno, si è tenuta a Milano, la riunione del Coordinamento delle Associazioni dei Pensionati del Gruppo UniCredito.

Dopo il saluto di benvenuto, il Presidente Giacomo Pennarola, comunica ai presenti che nel primo pomeriggio interverranno alla riunione i signori: Emanuele Recchia - Responsabile delle politiche sindacali della Banca, Pier Candido Vaisitti - Direttore Generale responsabile del Fondo di Gruppo, Luca Mariani - Responsabile del nuovo Programma "Subito Casa" e Antonio Berardi - in rappresentanza della Banca.

In relazione a quanto precede, Pennarola invita i presenti a concordare gli argomenti che si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dei rappresentanti della Banca. In apertura di dibattito, gli intervenuti non possono non trattare la recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Perequazione sulle pensioni Inps.

Al riguardo si evidenzia la necessità di fare chiarezza sui termini di prescrizione al fine di dare tempestiva comunicazione ai Soci.

Si sottolinea che, alcuni Fondi Pensione integrativi, iscritti al Bilancio della Banca, non riconoscano più - agli iscritti - la perequazione e si chiede di conoscere l'orientamento per il futuro. Viene precisato che nel Bilancio dell'Istituto del 2014 è inserita un'annotazione che precisa che tale posta è in corso di ristrutturazione. Si ritiene utile chiedere alla Banca in relazione all'uniformazione degli Statuti dei Fondi, che sarebbe opportuno che la discussione non fosse limitata alle Organizzazioni Sindacali ma anche ai rappresentanti dei Pensionati.

Alla riunione intervengono i rappresentanti della Banca. Prende la parola Recchia che comunica che il Gruppo intende porre ordine nei Cral, creando un unico Cral di Gruppo con Sedi distaccate. In riferimento ai Fondi Pensione, ricorda che oltre al Fondo di Gruppo sono presenti in Azienda 6 Fondi esterni e 22 Fondi interni. Per mettere in sicurezza il futuro di tutti i Fondi, si sta valutando l'integrazione dei Fondi nell'ambito del Gruppo. Occorre considerare che oggi in Italia operano Fondi Pensione stranieri, ben strutturati e molto aggressivi e che esiste un disegno di legge che se approvato, consentirà agli iscritti ai Fondi di appoggiare i versamenti propri e del datore di lavoro anche su Fondi esterni al

Gruppo. Per poter competere occorre ottimizzare i costi senza diminuire le prestazioni. Recchia conclude confermando che non vi è alcuna intenzione di mettere in difficoltà l'attuale assetto dei Fondi e le prestazioni a favore dei Pensionati. Non esclude, che per i Fondi Interni, la Banca possa offrire, su base volontaria, la liquidazione del capitale. Interviene Vaisitti precisando che il 90% del lavoro svolto dalla struttura Pension Fund è dedicato a soddisfare le richieste degli Organi di Vigilanza Covip. Aggiunge poi che negli anni passati era abbastanza semplice garantire un flusso reddituale adeguato mentre oggi, senza aumentare eccessivamente il profilo di rischio le possibilità di reddito sono ridotte al lumicino. Il messaggio per i Fondi è "piccolo non è più bello" e solo adeguate dimensioni sono il presupposto di efficienza e prosperità. Da ultimo Vaisitti informa che l'ammontare degli zainetti di coloro che aderiranno volontariamente all'eventuale iniziativa, sarà calcolata dall'attuario e verificata dalla Covip. Berardi comunica che a causa della dismissione di alcuni immobili alcune Associazioni di Pensionati ed alcuni spazi destinati ai Cral dovranno essere spostati e rivisitati. Viene illustrato, da Mariani, il nuovo servizio "UniCredit subito casa" creato con la finalità di consentire alla clientela di acquistare e/o vendere immobili. I clienti saranno seguiti fino alla formalizzazione dell'atto, i tempi medi di vendita sono di circa 7/8 mesi condizionati prevalentemente dal prezzo di vendita, ai Pensionati è riservata una commissione dell'1,50% con spese per € 300,00 (contro il 3,00% e spese per € 360,00 previsti per la clientela ordinaria). Comunica che è disponibile una nuova polizza assicurativa per l'auto CreditRas "Guida protetta" il cui costo per i Pensionati è ridotto del 20%. Da ultimo prende atto della richiesta di revisione delle condizioni praticate ai Pensionati ed ai loro familiari.

POLIZZA FAP CARDEA

La FAP Credito ha stipulato una nuova convenzione con CARDEA, che si aggiunge a quella, tuttora valida, sottoscritta lo scorso anno. Si tratta di quattro proposte di polizza aventi queste peculiari caratteristiche;

- sottoscrivibili da chi non abbia ancora compiuto 71 anni di età e valide sino al compimento dell'80° anno di età; **possono sottoscrivere anche parenti ed affini dei nostri Soci**

(pensiamo in particolare ai figli che hanno lasciato la famiglia d'origine per formarne una nuova: in tal caso le condizioni offerte sarebbero di gran lunga più onerose qualora detti soggetti si rivolgessero singolarmente ad una Compagnia di Assicurazione);

- possibilità di sottoscriverle in qualsiasi periodo dell'anno, con decorrenza dal mese successivo a quello dell'adesione; non quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ma, per esempio, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo

- versamento del premio del primo trimestre in via anticipata - *con bonifico, assegno o altro mezzo di pagamento - con successivi addebiti mensili in conto corrente mediante mod. SEPA (vecchio RID);*

- inclusione nel nucleo familiare di tutti i componenti della famiglia, purché i figli non abbiano ancora compiuto 26 anni;

- nessun periodo di "carenza" per coloro che possono dimostrare la provenienza da altra copertura sanitaria. Le coperture sono quattro:

1 BASE - con premi di € 724 per singolo e € 1.240 per nucleo familiare; massimale intervento **€ 50.000,00**

2 MEDIA - con premi di € 1.000 per singolo e € 1.600 per nucleo familiare; massimale **€ 100.000,00**

3 TOP - con premi di € 1.600 per singolo e € 2.320 per nucleo; massimale **€ 200.000,00**

4 TOP + - con premi di € 1.720 per singolo e € 2.560 per nucleo; massimale **€ 200.000,00**

La convenzione vale esclusivamente per gli Iscritti alle Associazioni che aderiscono alla Fap Credito e loro familiari. Occorre pertanto precisare, in sede di invio della scheda di adesione, a quale Associazione si appartiene e per gli Affini anche il nominativo dell'Iscritto di riferimento, per consentire la verifica della regolarità dell'adesione.

Per le domande, gli allegati e i piani sanitari consultare il nostro sito: www.associazionepensionatibdr.it.

FAP CREDITO

Nei giorni 23 e 24 aprile a Firenze si è svolta l'assemblea annuale dei delegati della Fap Credito, Federazione Nazionale delle Associazioni dei pensionati del credito.

Sul nostro sito: www.associazionepensionatibdr.it potrete consultare il verbale e i relativi allegati.

CIAO ALDO CAGIADA

Dal 1975 conoscevo Aldo Cagiada che trovai già fortemente impegnato nel mondo del sindacalismo bancario quando sono approdato alla Filiale di Milano del Banco di Roma.

Dopo più di quaranta anni posso ben dire di aver perso più di un collega: un fratello con cui ho condiviso, anche se in ambienti di lavoro diversi, l'interessante ma quanto mai stressante cammino nell'istituzione Banca.

Aldo è stato un "pezzo da novanta" nel sindacato Cisl bancari prima e nel Silcea poi, fino a divenirne segretario generale.

Sempre dalla parte dei lavoratori e



sempre in prima fila nelle difficili trattative per la stipula dei primi contratti bancari: una vera autorità nello specifico settore.

Aldo Cagiada non era stato solo questo: partigiano con la moglie Edda Pavesi, impegnato nel sociale con le ACLI nelle costruzioni delle prime case del dopoguerra e a lungo fiduciario per la Lombardia della nostra Associazione, compito quest'ultimo che spero di riuscire ad assolvere con la sua stessa bravura e competenza.

Ferruccio Ratti

Hanno lasciato l'Associazione ... e li ricordiamo con rimpianto:

COLOMBARI LICIA	TRIESTE	CARNEVALETTI ANGELO	UDINE
CATTI ROSA	BOLOGNA	REMAGNI GIAN MARCO	RAPALLO
PETERLE ADELE	PADOVA	LANZA GREGORIO	GENOVA
LOSORDO VALERIA	MILANO	PAPI PIERO	ROMA
BORDINO ELEONORA	PESARO	FABIANI MARIA	MONTESCUDO
VISIOLI REMO	CREMONA	RUSSI GIUSEPPE	MILANO
CONTICELLI NARCISA	NAPOLI	ARPAIA ARCANGELO	NAPOLI
LA PORTA PAOLA	COMO	VENTURI CARLA MARIA	ROMA
CERIONI ELISA	PEDASO	IAZZETTA ANGELO	AFRAGOLA
DI GERONIMO ANTONIO	ROMA	VACCATO ROBERTO	LIMENA
GERVASONI LUCIANO	MILANO	MINOLFI LUCIANO	PERUGIA
MASSAROTTO GIUSEPPE	SELVAZZANO D.	TRACCHI ENRICA	ROMA
BASTIANI PIERO	CHIERI	ANTAMORO MASSIMO	ROMA
MONTI GIULIANO	COMO	RAIMONDI GIORGIO	M.TE CAST. DI VIBIO
GABBI OMERO	ROMA	TOTI GIUSEPPE	LATINA
MOTTA SERGIO	MONZA	D URBANO NELLO	ROMA
CAFIERO MARCELLA	ROMA	GALLETTI AMATO	SAN VINCENZO
SBRUGNERA UMBERTO	UDINE	GENINA GIORGIO	ROMA
AZZARETTI BATTISTA	TORTONA	CALAMIA ROSA	TARQUINIA
MIOLI MARIO	PINETO	LAURETI FELICIANO	ROMA
MURESU VIRGILIO	ROMA	PATTI ENNIO	ROMA
CIUFFREDA SANTOLA	FOGGIA	PENNACCHI MARIA LUISA	ROMA
LURASCHI ROBERTINA	MILANO	POMPILI FAUSTO	RIETI
MADDIO ENRICO	PERUGIA	SIMONETTI NICOLA	MELFI
MECCA ROSARIA	ROMA	SPATOLISANO ANGELA	ROMA
BERTANA LUIGI	ALBENGA	SCARPA ANTONIETTA	VENEZIA
ROSA ANNAMARIA	MILANO	CATTANEO MARIA LETIZIA	SEGNI
BORLA PIERO	TORINO	TORELLI GIORGIO	ROMA
BIASINI ERMENEGILDO	VENEZIA		

LA FOGLIA

Pende rossa
da un ramo secco,
ormai morente:
un'agonia lunga, crudele,
mentre il vento gelido
la sbatte, violento.
E trema di freddo.
Ecco, ormai morta, si stacca,
ondeggia sulle ali del vento
una macchia colorata
nel grigio dell'inverno.
E cade su un mucchio di foglie
già morte
che il vento,
crudele,
scompiglia.

Gianluigi De Marchi**ER GRECHETTO**

La cacciagione chiamerebbe er rosso.
Ma prova a mannà giù, come t'ho detto,
pe' bestemmia o scommessa a più nun posso,
la "palomma" a la "ngorda" cor grechetto.
E' nun me 'mporta si lo sgaro è grosso:
tu giudica dar gusto e da l'effetto.
'Sta trovata te mette er foco addosso,
(puro all'ucello che nun sta sur tetto!).
Perché er grechetto è dolce quant'è amaro,
ne scoli du' bbicchieri è già parecchio:
forte e leggero, ruspantino e raro.
Poi, come diceva Prinio er vecchio,
"Peculiaris Tudernis". Tutto è chiaro.
E Veronelli? Bbonanotte ar zecchio!

Raoul Studer**PRIGIONIERA**

Prigioniera di un sogno
un sogno di libertà di stare in solitudine
per sentirsi forte e vincente su tutto
su tutto tranne l'Amore
l'Amore prevede un connubio di cuori innamorati e gioiosi
nella vicinanza di corpi palpitanti
e liberi di amarsi pienamente
amarsi e ritrovarsi in quel sogno di libertà
non più ora in solitudine oramai abbandonata
abbandonata ad un nuovo sogno
un sogno di vivere pienamente un Amore vero e intenso
assieme alla persona amata
alla persona amata che come per incanto
libera dal sogno la prigioniera.

Giorgio Favretto**LA LUCCIOLA**

Sei uscita dal bosco
piccola, tremula...
Lucciola,
goccia di luce,
tu voli spersa, impaurita,
in questi luoghi bui,
fra queste mura di solitudine.
Lucciola,
lacrima di sole,
non farti imprigionare
in questo deserto,
fuggi verso la libertà.
Lucciola,
fremito di speranza,
vola da lei, vola,
io resto qui, prigioniero
ma tu portale
un po' del mio calore.

Arcobaleno Lendinara

BAVARESE AL CAFFÈ'

Preparazione:

- ammolare la colla di pesce in acqua fredda per 15 minuti.
- Montare la crema di latte (panna).
- Montare i tuorli con lo zucchero.
- Portare ad ebollizione il latte con la vaniglia, aggiungere il caffè.
- Versare sulle uova sbattute mescolando.
- Porre sul fuoco ed aggiungere la colla di pesce ben strizzata.
- Appena prende il bollore togliere dal fuoco e filtrare.
- Far raffreddare.
- Una volta raffreddato, unire la panna con delicatezza amalgamando il composto dall'alto verso il basso.
- Versare il composto in uno stampo imburrato e porre in frigo per almeno 4 ore.
- Servire con panna e chicchi di caffè.
- In alternativa al caffè utilizzare, cacao amaro in polvere gr. 80 ovvero frutta frullata gr. 300.

Ingredienti:

- Colla di pesce gr. 30
- Latte 7 dl
- Crema di latte 6 dl
- Uova 6 tuorli
- Zucchero gr. 350
- Caffè solubile gr. 15
- Vaniglia q.b.

Alessandro Catenacci



APPESA AL COLLO HAI QUALCOSA DI MOLTO PREZIOSO: LA TIROIDE

Negli ultimi 15-20 anni le malattie della tiroide sono diventate una tematica emergente, legata sia all'incremento vero delle patologie sia ad una migliorata capacità diagnostica, laboratoristica ma soprattutto ecografica, che permette di evidenziare formazioni nodulari in percentuale anche tripla rispetto al semplice esame palpatorio.

È un trend che vedrà, nei prossimi 20 anni, aumentare ulteriormente questi disturbi che già oggi colpiscono oltre il 10% della popolazione: l'incremento di tali patologie è attribuibile sia all'inquinamento ambientale, sia alla carenza iodica che caratterizza molte aree del nostro territorio.

A tale proposito va notato che, nonostante l'integrazione dell'alimentazione tramite sale iodato sia regolamentata da un decreto legislativo del 2005, non si sono ancora raggiunti i livelli di diffusione desiderabili (si è intorno al 50%).

Per questo motivo il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità terranno una serie di conferenze durante l'Expo 2015 di Milano sulla necessità di effettuare profilassi con sale iodato. Questo aspetto è particolarmente rilevante in gravidanza: una carenza iodica può influenzare negativamente il corretto sviluppo del sistema nervoso dei nascituri.

È dunque importante prendersi sempre cura della tiroide: dal concepimento alla terza età. L'incremento della patologia nodulare tiroidea progredisce con l'età, dall'adolescenza in avanti.

Non tutti i noduli destano preoccupazione; infatti solo il 5% risulta maligno. In caso di dubbio si esegue tempestivamente un

agoaspirato e, qualora questa procedura ci portasse a diagnosi di patologia neoplastica, il ricorso alla chirurgia, in alcuni casi seguita dalla terapia con iodio radioattivo, permette di raggiungere tassi di guarigione elevatissimi. Rimane il problema della gestione dei noduli benigni che comunque vanno monitorati nel tempo. C'è poi il grande capitolo delle problematiche che riguardano il funzionamento della tiroide e che hanno risvolti significativi in tutte le fasi della vita.

Diamo ora qualche numero: l'ipertiroidismo (eccessivo funzionamento) interessa circa il 2-3% della popolazione; molto più frequente è l'ipotiroidismo (insufficiente funzionamento) che, a parte i casi da asportazione chirurgica ghiandolare in pazienti con gozzi eccessivi, è dovuto soprattutto alla tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto. La terapia classica dell'ipertiroidismo si basa su farmaci che portano solo nel 30-40% a guarigione, peraltro non definitiva, e che possono provocare effetti tossici: da qui la necessità di monitorare costantemente la terapia. Si opta allora per il trattamento definitivo chirurgico o con iodio radioattivo. Nell'ipotiroidismo, viceversa, la terapia risulta



essere più agevole: i giusti livelli di ormone circolante che la tiroide naturale non riesce ad assicurare vengono raggiunti utilizzando un ormone sintetico; la scelta della dose e della formulazione terapeutica (un farmaco si può presentare sotto varie forme: compresse, gocce, fiale, sciroppi ...) dipende dal grado di ipotiroidismo, dall'età del paziente, dalle patologie e terapie concomitanti. La formulazione del farmaco da somministrare assume una particolare rilevanza nella terapia sostitutiva in caso di asportazione chirurgica della ghiandola tiroidea. Infatti, per le vecchie formulazioni, le classiche compresse, le indicazioni mediche raccomandano che occorre attendere almeno mezz'ora prima di fare colazione dopo l'assunzione del farmaco. In circa il 45-48% dei casi, peraltro, non si raggiungono ottimali risultati terapeutici solo perché si mangia troppo presto dopo l'assunzione della compressa: bastano infatti una semplice tazzina di caffè o un succo di frutta per alterare l'acidità gastrica e ridurre l'assorbimento del farmaco-ormone. Viceversa per le nuove formulazioni liquide è stato dimostrato che, non necessitando della fase di dissoluzione che è influenzata dall'acidità gastrica, vengono assorbite senza alterazioni anche se ingerite con il caffè.

In conclusione i livelli degli ormoni tiroidei circolanti vanno mantenuti entro i corretti limiti fisiologici.

Nel soggetto sano questa regolazione è il risultato di un complesso meccanismo di controllo che vede impegnato perfino il cervello con la mediazione della ipofisi; nel soggetto malato viceversa questa regolazione è il risultato dell'abilità del medico e della collaborazione del paziente. Di seguito sono illustrati brevemente i segni e sintomi che fanno sospettare una disfunzione della tiroide.

Ipotiroidismo

I sintomi più evidenti sono: appetito compromesso, facile affaticabilità, diminuzione della frequenza cardiaca, calo della libido, talvolta aumento di peso, stipsi, torpore mentale, eccessiva sonnolenza diurna (il paziente può arrivare a dormire 10-14 ore al giorno), intorpidimento muscolare che vede i muscoli rilasciarsi

lentamente dopo contrazione, ridotto metabolismo di tutte le ghiandole endocrine con i relativi scompensi che ne derivano non solo aumento di peso ma, per le donne per esempio, menorragia e polimenorrea (ovvero flussi mestruali eccessivi o eccessivamente frequenti).

Questa immagine può far comprendere le differenze tra lo status di un paziente con ipotiroidismo prima e dopo la cura

Iperitiroidismo

I sintomi più evidenti sono: perdita di peso, affaticamento, indebolimento, iperattività, irritabilità, apatia, depressione, poliuria, sudorazione, pelle ingiallita, palpitazioni e aritmia (specialmente fibrillazione atriale), dispnea, infertilità, calo della libido, nausea, vomito,



dissenteria, tremori, osteoporosi. Nella vecchiaia questi classici sintomi potrebbero non comparire e potrebbero presentarsi solo con l'affaticamento e la perdita di peso.

Il consiglio quindi è di recarsi dal medico quando non ci si sente bene (magari solo se ci si sente agitati senza motivo) e non pensare che l'ipertiroidismo è solo quello qui raffigurato: allora è troppo tardi!

Enzo Pirrotta

L'AVVENTURA NAMIBIANA

All'estremo sud del continente africano si trova la Namibia, un paese dalle contrastanti meraviglie, un luogo dove l'incontro tra la corrente del Golfo e quella del Benguela ha dato origine a variegata realtà climatiche, ecologiche e geologiche: dune maestose che si alternano ad oasi verdi e ricche di vita, deserti magici ed antichi come il mondo, savane ricche di animali, spiagge "mortalissime" di sabbia bianca e fine che

traversando il Kalahari Desert. Panorama stepposo e piatto, interrotto da rosse dune di sabbia che ci conduce verso quello che è ritenuto uno dei deserti più antichi del mondo: il Namib con le sue alte dune: uno degli spettacoli naturali più belli del Paese dove non è raro l'avvistamento di struzzi, orici, antilopi saltanti ma anche volpi e sciacalli.

Poi trekking sino all'emozionante Diedvlei, un cerchio argilloso di circa un kilometro di diametro con alberi pietrificati su un terreno formato da croste saline e di nuovo Namibia tour attraversando il Kuiseb canyon, il Tropico del Capricorno e parte del Namib Naukluft Park.

A poca distanza c'è Walvis Bay, ma di balene non c'è traccia.

All'interno della baia ci fanno compagnia chiasose otarie, delfini, pellicani bianchi, fenicotteri e deliziose



si specchiano su un oceano freddo ed insidioso, un sottosuolo ricco di oro, diamanti e pietre preziose. La Namibia è molto vasta, ben tre volte l'Italia, ma è scarsamente popolata, poco più di due milioni di abitanti: Roma basta e avanza!

Il nome Namibia deriva da un termine che definisce un luogo vuoto ed, in questo scenario unico, mi sono sentito più piccolo di un granellino di sabbia ma parte pulsante dell'universo.

Da Windhoek, sonnacchiosa cittadina trasformatasi in capitale indipendente nel 1990, andiamo verso sud at-

ostriche con spumantino.

Quindi, a Sandwich Bay, eccitante scorribanda motorizzata sulle dune che toccano l'oceano ed incontro ravvicinato con una vipera soffiante, uno dei rettili più velenosi al mondo.

Percorrendo le strade asfaltate con il sale, ci si addentra nella costa più inospitale sul globo, la Skeleton coast: un deserto arido e caldo abbracciato da un oceano freddo, venti che saettano sulla sabbia portando una nebbia perenne. È qui che molte vite di marinai si sono estinte, senza cibo e senza acqua, e gli

scheletri delle loro barche sono distesi tra il mare ed i licheni.

Entriamo ora nel Damaraland, la terra dell'etnia Damara: qui il rinoceronte corre libero e nei letti dei fiumi effimeri si trovano i rari elefanti di montagna. Siamo nel cuore di un deserto roccioso e restiamo impressionati dallo straordinario sito di Twyfeltein con le sue antiche incisioni rupestri, che risalgono al paleolitico. Proseguiamo per il Kaokoveld per incontrare il popolo Himba, con



le bellissime donne "le donne rosse del deserto" cosparse d'una emulsione di ocre, burro e mirra, coperte solo da un perizoma. Gli uomini Himba vivono ancora l'antica vita pastorale, percorrendo l'arido territorio semidesertico che il fiume Kunene separa dall'Angola, seguendo nella continua transumanza le mandrie di bovini, che sono per loro ricchezza, orgoglio e motivo di vita.

Ed ora siamo nell'Etosha National Park. Etosha è un'antica parola trasmessa nella lingua boscimana che significa "una grande superficie bianca".

La denominazione si riferisce al cuore del parco nazionale: l'Etosha Pan con relativo safari che è fra le esperienze più forti di un viaggio in Namibia.

Chi si è trovato di fronte a questo bacino incrostato di sale e vede il bianco lucente della terra fondersi all'orizzonte con il blu del cielo

non può dimenticare questa immagine: animali a perdita d'occhio su una distesa grande quanto la Sicilia. Questa è l'Africa da cartolina.

Su questo ampio paesaggio non soffia alcuna brezza rinfrescante. Il sole brucia incandescente e anche l'aria sembra provenire da un fon, ma è una delle aree naturali protette più attraenti e più ricche di selvaggina d'Africa.

Al termine dell'avventura rimarranno sempre negli occhi gli infiniti orizzonti namibiani, i loro cangianti colori, l'aria che sicuramente contiene particelle del ben d'essere, gli immensi silenzi e la gioia di aver vissuto così intensamente, alla mia età, uno degli ultimi luoghi al mondo dove è la natura a recitare sovrana, godendone appieno la malia.

Sergio Dottarelli

Trimestrale dell'Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma
Presidente: Fulvio Matera

Via Padre Semeria, 9 Palazzina B
00154 Roma
tel.: 06. 8782 / 1768 / 1772 / 1778
fax: 06. 67 07 65 17
Presidente: 06. 87 82 17 77

*lunedì, martedì e mercoledì: 10-13
giovedì: 10-13 e 15-16,30
venerdì: 10-11,30*

mail: info@associazionepensionatibdr.it
sito: www.associazionepensionatibdr.it
Autorizzazione n. 264/08 del 07. 07. 2008

Direttore Responsabile
Maurizio Bocconcelli

Comitato di Redazione
Luigi Mangione - Marcello Mantica
Fulvio Matera - Marina Palombi

Impaginazione e grafica
Matteo Bocconcelli

Stampa
CSC Grafica - Guidonia Montecelio (Roma)

Articoli, lettere e pubblicazioni varie contenute in questo periodico impegnano tutto e soltanto la responsabilità degli autori.

Distribuzione Gratuita



Monastero di Santa Chiara - sec. XV - Napoli



Il Nostro Villaggio

